

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

COVRE e MICHIELON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 ottobre 1987 è stato stipulato un accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana;

con legge 9 aprile 1990, n. 99, l'Italia ha proceduto alla ratifica ed all'esecuzione del predetto accordo ed allo scambio di lettere tra l'Italia e la Repubblica di San Marino per la riacquisizione del diritto della Repubblica stessa all'installazione di una stazione radiotelevisiva;

in virtù della citato accordo, le due Repubbliche hanno concordato sulla costituzione di una società di diritto sammarinese, avente capitale pubblico adeguato, fra la società italiana concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo (Rai) e la società sammarinese di servizio pubblico;

scopo istituzionale della società sammarinese è la gestione in esclusiva del servizio di radio-diffusione circolare della Repubblica di San Marino nei settori radiofonico e televisivo;

ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo, la società sammarinese opererà nel rispetto degli interessi dei due Stati e delle società concessionarie, italiana e sammarinese, e le competenti autorità sammarinesi rilasceranno i necessari permessi di lavoro sulla base delle richieste presentate dalla società sammarinese. Inoltre, al comma terzo è stabilito che agli oneri derivanti dall'attuazione del trattato il Governo della Repubblica italiana concorrerà con la somma forfettaria sei miliardi di lire annui;

la legge n. 99/1990, di ratifica dell'accordo, all'articolo 5, comma 1, dispone poi

che la predetta somma sarà versata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per l'informazione e l'editoria, alla Rai, ed al successivo articolo 6, comma 1, prevede che all'onere di lire sei miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello Stato di previsione del ministero del tesoro —:

se corrisponda al vero che nell'organico della società sammarinese ci siano 41 dipendenti che prestano collaborazione giornalistica, di cui solo otto sono italiani e venti collaboratori di vario livello, di cui solo sei italiani e, in caso di risposta affermativa, se non ravvisino una violazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 4 dell'accordo, laddove si parla di « operare nel rispetto degli interessi dei due Stati »;

se corrisponda al vero che i lavoratori italiani siano assunti a tempo indeterminato e ogni anno debbano munirsi del permesso di lavoro, permesso che potrebbe anche non essere rinnovato;

se corrisponda al vero che nella Repubblica di San Marino il canone sia di lire ventimila, contro le 161.500 lire di canone Rai;

se il Governo non ritenga opportuno rivedere l'importo di sei miliardi di lire con cui l'Italia fa fronte ai propri oneri, considerate la pesantezza delle nostre recenti manovre economiche, la difficoltà di risanare il bilancio del nostro Stato, nonché i sacrifici che si stanno compiendo per rispettare l'impegno di Maastricht. (5-01002)

LECCESE e PAISSAN. — *Ai Ministri degli affari esteri, della difesa e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

il portavoce dell'Onu, Sylvana Foa ha riferito dell'esistenza di un documento che denuncia una rete internazionale impegnata nelle forniture illegali di armi ai ribelli *hutu* del Ruanda;

il documento è l'ultimo rapporto di un'inchiesta, ancora in corso, condotta da una commissione incaricata dallo stesso Consiglio di sicurezza di investigare sulle violazioni dell'embargo sulle armi, imposto dall'Onu a tutte le parti coinvolte nel conflitto in Ruanda nel 1994;

secondo fonti ben informate dell'organizzazione mondiale, Italia, Gran Bretagna, Francia, Repubblica Ceca, Bulgaria e Ucraina sarebbero i paesi europei coinvolti nella vendita di armi;

tale vendita avveniva proprio all'interno dei campi profughi dell'Onu;

secondo la commissione, i ribelli *hutu* necessitano di armi per uccidere i testimoni del massacro avvenuto due anni fa, quando una cifra oscillante tra i cinquecentomila ed un milione di ruandesi, la maggior parte *tutsi*, furono uccisi;

i commissari hanno ispezionato un deposito di armi confiscate ai ribelli infiltrati dal Ruanda a Kibuye, sul lago Kivu, e tra queste c'erano mine anti-uomo Ts-50, che sarebbero state prodotte in Italia e importate nel paese in violazione dell'embargo;

in seguito alla scoperta, lo scorso 26 settembre 1996, la commissione ha scritto al Governo italiano per chiedere informazioni circa la fabbrica dove sono state prodotte le mine, i paesi a cui sono state consegnate, le date di consegna e le parti coinvolte nella transazione, senza però ricevere risposta;

nell'agosto 1996, secondo il rapporto, il presidente della commissione si è incontrato a Nairobi con l'ambasciatore italiano in Kenia per chiedergli, tra l'altro, conferma di dichiarazioni attribuite ad un ex ministro degli esteri di un paese orientale, oggi residente in Italia, che avrebbe pubblicamente ammesso di aver firmato autorizzazioni per i transito di armi destinate all'ex forze governative ruandesi in violazione all'embargo imposto dall'Onu;

la commissione afferma di aver scritto al Governo italiano chiedendo di poter interrogare l'ex ministro, senza ottenere risposta -;

se i fatti esposti corrispondono al vero e se i Ministri interrogati ne siano a conoscenza;

se risulti che ditte italiane abbiano violato la legge n. 185 del 1990, sul commercio delle armi, e l'embargo disposto dalle Nazioni unite;

per quale motivo non sia stata offerta immediata collaborazione alla commissione;

se il Governo non ritenga, vista la gravità delle denunce che non consentono ambiguità, di sollecitare la pubblicazione del *dossier*. (5-01003)

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Ai Ministri per le risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, all'articolo 4, comma 6, prevedeva la proroga del termine individuato dall'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1957;

ai sensi delle predette norme, l'attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali veniva sostanzialmente consentita fino al 31 dicembre 1996, essendo le regioni obbligate, per tale data, ad adeguare la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6 della legge n. 394 del 1991, provvedendo anche alla eventuale ripermimetrazione dei parchi regionali;

la mancata conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, e l'impossibilità di una sua reiterazione impedisce, di fatto, l'esercizio dell'attività all'interno dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali;

le aree dei parchi regionali soggette al predetto divieto sono di difficile individuazione, in quanto normalmente non segnalate da appositi cartelli;

il mancato esercizio venatorio, per i soggetti già autorizzati, comporta un rilevante danno economico —:

se si intenda proporre al Parlamento un provvedimento per la proroga del termine previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera *b*) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

se si intenda riconsiderare la disciplina dell'attività venatoria all'interno dei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali;

se non si ritenga di consentire l'esercizio della caccia all'interno delle aree naturali protette e delle aree ad esse contigue nella forma di «caccia controllata» e all'interno delle aziende faunistiche e agrituristiche presenti nel territorio. (5-01004)

PISTONE e MALENTACCHI. — *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la situazione attuale dell'ippica italiana — specie per il galoppo — è in fase critica: allenatori e proprietari sono infatti penalizzati da costi di gestione sempre crescenti, a fronte di una scarsa o quasi reticente collaborazione degli enti ippici, *in primis* dell'Unire;

il contributo promesso da questo ente per il sostegno del reddito degli artieri (la categoria più umile ma più numerosa del settore lavorativo) dal 1° gennaio 1996 deve essere ancora erogata, con l'alibi di un parere del Consiglio di Stato che non è stato sinora sollecitato all'approvazione;

a fronte di ciò, l'Unire si appresta a spendere ben due milioni e mezzo di dollari per importare uno stallone (in Italia ne esistono già tantissimi!) e continua a cercare solo di aumentare irregolarmente il numero di agenzie per scommettitori senza regolare concorso (per fortuna bloccare in

questo dl Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) —:

come si intendano ripristinare nell'intero settore diritti e trasparenza gestionale, anche non abbiano a verificarsi scelte ed azioni come quelle descritte, in netto contrasto tra loro e comunque altamente discutibili ed inaccettabili sotto il profilo etico-sociale. (5-01005)

PECORARO SCANIO, TATTARINI, LOSURDO, FERRARI, RICCIOTTI, MALENTACCHI e DI NARDO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari, reca la disciplina dei contratti di affitto di fondi rustici, fissando la durata dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge medesima;

il prossimo 11 novembre 1996 verranno in scadenza numerosi contratti di affitto —:

quali iniziative intenda assumere a fronte della scadenza dei contratti di affitto di fondi rustici. (5-01006)

RAFFAELLI e GIULIETTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Sgl Carbon di Narni (Terni) è un'azienda chimica che produce prevalentemente per il settore siderurgico (elettrodi per fusione, eccetera); dopo aver subito negli anni trascorsi una profonda ristrutturazione che ha avuto rilevanti conseguenze industriali e occupazionali, si trova ora in favorevoli condizioni;

la ristrutturazione in questione ha avuto rilevanti costi per la comunità in termini occupazionali e monetari, stante il largo ricorso agli ammortizzatori sociali. Parte dei lavoratori collocati in mobilità in seguito alla ristrutturazione si trova ancora in attesa di reimpiego;

in data 6 novembre 1996 le cronache nazionali hanno riferito che la multinazionale Hoechst, già titolare del pacchetto di controllo del gruppo Sgl Carbon, cui appartiene lo stabilimento di Narni, ha presentato il bilancio dei primi nove mesi dell'anno corrente, con un fatturato di circa quarantamila miliardi di lire e un utile di bilancio in crescita, con uno stato di salute che prelude alla quotazione alla borsa di Wall Street per i primi mesi del 1997;

l'incremento degli utili della Hoechst nei primi nove mesi del 1996 viene fatto risalire per intero alla cessione delle partecipazioni in Sgl Carbon e in Uhde, che hanno portato alle casse della multinazionale 1,8 miliardi di marchi (oltre milleottocento miliardi di lire); a tali cessioni va fatto risalire il consistente incremento degli utili nella prima parte del 1996 —:

quali siano le prospettive produttive, occupazionali e di sviluppo della Sgl Carbon Narni e chi risponda nella fase attuale del controllo del gruppo;

come intendano attivarsi al fine di assicurare che il mutamento degli assetti societari non comprometta il risultato ottenuto dalle ristrutturazioni delle aziende italiane di Sgl Carbon e che vengano confermati gli impegni sottoscritti con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali. (5-01007)

PEZZOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'*équipe* di neuropsichiatria infantile di Favaro Veneto, dipendente dall'Ussl n. 36, è stata oggetto di un recente esposto alla procura della Repubblica di Venezia, da parte della signora Maria Fedrigo, madre di una bambina che soffre gravi problemi di *handicap*;

motivo dell'esposto, in particolare, sono state le vistose inadempienze di cui si sarebbe resa responsabile la neuropsichia-

tra, dipendente dal centro in questione, che per cinque anni ha seguito la figlia della Fedrigo;

l'esposto assunto alla base della presente interrogazione sottolinea evidenti e notevoli mancanze in termini di diligenza professionale e superficialità nel trattare il caso della bambina, messe in luce dal parere dei medici ai quali la madre disperata si è rivolta successivamente;

come sia possibile che mansioni così delicate come quelle di seguire bambini colpiti da gravi forme di *handicap*, possano continuare ad essere trattate dalle strutture pubbliche in maniera così poco professionale e insensibile nei confronti sia dei bambini che delle loro famiglie —:

se non ritenga doveroso procedere a una verifica del caso specifico, indagando anche a livello amministrativo sulle gravità delle mancanze denunciate e, più in generale, assumere provvedimenti idonei a responsabilizzare maggiormente coloro che sono preposti a tali funzioni, colpendo senza remore chi si macchi di inadempienze nel servizio, che dovrebbe essere inteso quasi come una missione, onde evitare che le famiglie subiscano danni poi difficilmente riparabili. (5-01008)

PEZZOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

il signor Salvatore Caruso, di 54 anni, era dipendente della ditta « Bettin Narciso e Figli — Appalti Ferroviari » di Mellaredo di Pianiga, in provincia di Venezia, consorzata con il Consorzio Nord Est, per la quale ha lavorato circa trenta anni presso la stazione ferroviaria di Fortezza (Bolzano);

nel 1988 la ditta menzionata perde l'appalto di Fortezza, conseguendone un altro, sempre per le Ferrovie dello Stato, in Vicenza. Su precisa richiesta della stessa società Bettin, il Caruso viene convinto a

trasferirsi nel capoluogo vicentino con tutta la famiglia, sopportando i relativi disagi;

appena giunto in Vicenza, il Caruso inizia a subire una forte pressione psicologica con chiari intenti persecutori, nel tentativo di farlo dimettere spontaneamente dall'impiego;

viene peraltro adibito, in netto contrasto con le leggi vigenti, a mansioni inferiori rispetto a quelle che gli competevano in base alla qualifica e ai compiti sino ad allora svolti;

la ditta Bettin aveva collocato il Caruso tra gli esuberi delle piccole partite, cui le Ferrovie assicurano comunque un posto; la ditta dispone a tutt'oggi di ulteriori due esuberi, coperti contrattualmente dalle Ferrovie, ma preferisce assegnarli, con chiaro intento fraudolento, a dei giovani, per evidenti scopi di risparmio sulla retribuzione e i contributi;

la ditta Bettin, in pratica, fruisce dell'accordo con le Ferrovie dello Stato per il collocamento degli esuberi piccole partite, destinati evidentemente a non pregiudicare lavoratori che non hanno più speranza di trovare nuova sistemazione sul mercato del lavoro per ragioni di età, e li sfrutta per assumere giovani a livelli retributivi e previdenziali notevolmente inferiori, in netto contrasto con lo spirito stesso dell'accordo;

il Caruso è stato licenziato e ha iniziato una vertenza contro la ditta, per le ragioni esposte, al fine di ottenere il reintegro, essendo altrimenti sul lastrico assieme alla famiglia che dal suo lavoro traeva l'unica fonte di sostentamento —:

se non ritenga che la nazione sia stanca di uno Stato incapace di difendere i più deboli da siffatte furberie e non ravveda l'opportunità di ordinare un'ispezione direttamente presso i soggetti nominati, traendone spunto per verificare come vengono effettivamente impiegate le disponibilità per i piccoli esuberi da parte delle ditte che ne usufruiscono. (5-01009)

POLI BORTONE. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere:

quali valutazioni abbiano mosso il governo nell'ipotizzare la soppressione dell'Agecontrol, considerato che i regolamenti comunitari impongono la costituzione di almeno due agenzie, una per il controllo sull'olio, l'altra per quello sul tabacco;

se non ritenga che la soppressione dell'Agecontrol e la eventuale promozione di analoga agenzia non sia una operazione costosa e rischiosa, che, comunque non tutela neanche i dipendenti attuali di Agecontrol;

se non ritenga di dover soprassedere su tale progetto di dismissione di Agecontrol, provvedendo, invece, a costituire immediatamente l'agenzia per il tabacco, evitando, in tal modo, di incorrere in infrazioni di normative dell'unione europea.

(5-01010)

GALDELLI e LENTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

presso l'ufficio del giudice di pace di Ancona permangono numerose carenze e disfunzioni che non ne consentono un corretto funzionamento, a causa dell'atteggiamento assunto dal coordinatore dell'ufficio, che crea disfunzioni nello svolgimento dei compiti di coordinamento previsti dalla legge istitutiva del giudice di pace, nella organizzazione di dette attività e nello svolgimento dei compiti di coordinamento previsti dalla legge istitutiva del giudice di pace;

in particolare risulta che:

a) in violazione della legge sull'ordinamento giudiziario e delle relative direttive del Csm, le cause vengono assegnate ai giudici con criteri soggettivi e discrezionali;

b) l'emissione dei decreti ingiuntivi, materia come è noto assai delicata, viene

assegnata con criteri non oggettivi e non predeterminati ed è affidata solo ad alcuni giudici, malgrado le numerose richieste di assegnazione non discrezionale;

c) l'udienza fissata dall'attore viene regolarmente differita, da parte del coordinatore, con l'emissione di appositi decreti notificati alle parti dalla cancelleria, in violazione delle previsioni del nuovo rito, che prevede il rinvio automatico all'udienza immediatamente successiva nel caso in cui, nel giorno fissato dall'attore, il giudice designato non abbia udienza, articolo 318 del codice di procedura civile;

d) il differimento dell'udienza, che viene comunicata alle parti, arreca un aggravio di spese a carico dell'erario ed un danno all'attore, che si vede inspiegabilmente rinviata la prima udienza;

e) vengono fissate due udienze settimanali, anziché tre come prescritto (ovviamente nei limiti e fino alla concorrenza del numero massimo di dieci udienze mensili, stabilito dalla legge n. 374/91), con conseguente rallentamento del nuovo processo civile e con ritardi nella conclusione dell'*iter*: ciò anche in violazione dell'articolo 104 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, di recente richiamato dal Csm (circolare n. 9 del 27 aprile 1995), onde assicurare anche negli uffici dei giudici di pace la « funzionalità indispensabile in rapporto al lavoro giudiziario ed anche alle esigenze di un'attiva e costante presenza nell'ambiente sociale in cui esso opera »;

risulta inoltre che:

a) il coordinatore, interpretando in maniera del tutto soggettiva un parere espresso dal ministero di grazia e giustizia (nota n. 1658-43/96 dell'11 settembre 1996), ha invitato i giudici, con un atto d'imperio e ponendo in dubbio il diritto all'indennità loro dovuta, a far durare ciascuna delle udienze tabellari non meno di quattro ore (comprensive anche dell'attività di cui all'articolo 316 del codice di procedura civile), senza prevedere una terza udienza;

b) non viene rispettata la norma costituzionale sul giudice naturale, in quanto si è verificato che le cause già assegnate ad un giudice (che aveva richiesto al coordinatore di essere esonerato dal suo incarico dal mese di maggio, fino al periodo postferiale, e autorizzato dallo stesso) sono state riassegnate ad altri, con motivazioni inadeguate;

c) è fatto divieto assoluto agli addetti di ottenere fotocopia di atti di causa, verbali, eccetera per lo studio di controversie anche al domicilio dei giudici, nonché di direttive, pareri, massime ed addirittura di fotocopie della « minuta » della sentenza emessa dallo stesso giudice richiedente;

d) viene frequentemente violato il terzo comma dell'articolo 168-bis, in quanto non viene trasmesso al giudice assegnatario della causa il fascicolo d'ufficio, di fatto impedendo a questi lo studio preventivo della causa al fine di conoscerne la natura e la complessità e quindi eventualmente poter emanare provvedimenti su preclusioni ed eccezioni (la norma in questione, in vigore dal 30 aprile 1995, prescrive che « subito dopo la designazione del giudice istruttore, il cancelliere iscrive la causa sul ruolo del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo »);

e) un assoluto inadempimento dei compiti di coordinamento, al fine di affrontare, in un'ottica collettiva, i problemi organizzativi e le questioni interpretative, onde stabilire un opportuno orientamento su questioni dibattute e non pacifiche, per evitare eclatanti difformità di decisioni nello stesso ufficio (come invece si sta verificando) —:

quali iniziative intenda assumere onde ripristinare un clima di serenità e di certezza del diritto presso l'ufficio del giudice di pace di Ancona e se non ritenga altresì opportuno ordinare al riguardo una ispezione per accertare eventuali estremi di incompatibilità ambientale dell'attuale coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di Ancona. (5-01011)

CESETTI, FOLENA, BONITO, OLIVIERI, CARBONI, SARACENI, LUCIDI, PARRELLI e SINISCALCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

fin dal 1992 a seguito di un'iniziativa dell'interrogante sono state avviate tutte le procedure per la riattivazione della casa circondariale di Fermo, inspiegabilmente chiusa nel novembre del 1988 dopo che erano stati eseguiti alcuni lavori di ristrutturazione;

nonostante le lentezze burocratiche e le difficoltà varie, i lavori sono stati ultimati da oltre un anno, come constatato personalmente dall'interrogante;

in data 18 ottobre 1995 l'istituto veniva visitato dal provveditore regionale delle Marche, dottor Felice Bocchino, il quale poteva constatare che lo stesso era dotato di tutte le strutture necessarie per essere attivato;

in data 19 novembre 1995 il provveditore inviava dettagliata relazione al direttore generale dell'amministrazione penitenziaria con la quale, nel dare atto che l'istituto era dotato di tutte le strutture necessarie, si indicavano alcune soluzioni per raggiungere in poco tempo un adeguato livello di funzionalità;

da tempo è stato assegnato all'istituto personale, tra cui un direttore, un comandante di reparto, un assistente ed una coadiutrice;

dal mese di giugno 1996 sono stati distaccati presso l'istituto venticinque agenti di polizia penitenziaria;

nonostante ciò, l'istituto non è stato definitivamente attivato, tanto che non risulta siano stati trasferiti dei detenuti;

è di tutta evidenza lo spreco di mezzi e uomini, che appare ancor più inspiegabile se si considera l'insostenibile situazione all'interno di altri istituti a causa del grave sovraffollamento dei detenuti;

i motivi sulla base dei quali venne nel 1992 decisa la riapertura della struttura

sussistono ancora di più attualmente, atteso che la casa circondariale di Fermo, oltre ad essere un necessario supporto al tribunale di Fermo e diminuire i disagi degli operatori giudiziari (giudici, avvocati, polizia penitenziaria, polizia di Stato, carabinieri, eccetera), potrà ridurre l'eccessivo sovraffollamento di altri istituti;

la necessità della immediata attivazione dell'istituto è stata più volte ribadita ed argomentata dall'interrogante anche con diversi atti ispettivi —:

se non ritenga assolutamente indispensabile procedere alla immediata e definitiva riattivazione della casa circondariale di Fermo e quali urgenti provvedimenti intenda adottare a tal fine;

se non ritenga necessario accertare le responsabilità dei ritardi, che dimostrano un disinteresse e/o un grado di inefficienza preoccupanti. (5-01012)

MORONI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nell'area territoriale che gravita intorno alla città di Lucca gravi e pesanti sono i disagi dovuti alle esigenze di mobilità delle persone e delle merci. Una soluzione adeguata e definitiva del problema richiederebbe consistenti interventi di riordino strutturale del sistema di trasporto pubblico e della grande viabilità di collegamento. Tuttavia, anche con provvedimenti parziali si potrebbero ridurre alcune delle difficoltà esistenti. In particolare, merita di essere preso in considerazione il sistema di trasporto ferroviario relativo alle tratte Lucca-Aulla, Lucca-Pisa, Lucca-Firenze, Lucca-Viareggio. Recentemente queste linee sono state oggetto di interventi di ammodernamento tecnologico, che hanno drasticamente ridotto l'impiego di personale ed hanno conseguentemente determinato un notevole abbattimento dei costi di gestione del servizio, mentre è rimasta sostanzialmente immutata la già inadeguata quantità di servizi e ne è stata considerevolmente diminuita la

qualità, avendo trasformato le stazioni locali in luoghi caratterizzati da uno stato di desolante abbandono, che spesso, anche per il solo decoro, offrono scenari da linee ferroviarie di paesi sperduti nella parte più povera e sottosviluppata del mondo. Eppure, proprio per la carente e disorganizzata offerta generale di trasporto pubblico e per l'insufficiente sistema di viabilità che caratterizza l'area in questione, risulta evidente che esiste una considerevole potenzialità di incremento di utenza per il servizio di trasporto ferroviario, che potrebbe essere sfruttata adottando semplici misure di riqualificazione e razionalizzazione;

in considerazione delle particolarità delle aree servite, caratterizzate da una notevole diffusione e contiguità di insediamenti abitativi produttivi, tali da configurare il territorio interessato come un'estesa periferia urbana, l'ipotesi di provvedere ad una organizzazione degli orari delle corse, modellata come servizio metropolitano di superficie con cadenzamento spinto, appare assai utile, sia per gli interessi economici, ambientali e sociali della collettività locale, sia per i possibili maggiori ricavi che la società ferrovie dello Stato, può ottenere con l'incremento di vendita del prodotto di trasporto e di eventuali servizi complementari e supplementari che possono essere offerti utilizzando al meglio gli spazi disponibili nelle aree e nei fabbricati delle stazioni;

tale ipotesi di ristrutturazione risulta anche facilmente praticabile in relazione ai modesti costi economici che sarebbero necessari per attivarla e che troverebbero sicuro compenso nel pieno utilizzo delle potenzialità del servizio. Sempre in riferimento alla questione sollevata, mi preme anche segnalare un ulteriore specifico disagio che riguarda la città di Lucca e le aree territoriali precedentemente citate, che può trovare soluzione nelle stesse misure di riordino sollecitate. Questa vasta e popolosa zona che comprende il capoluogo provinciale, soffre ormai da anni di una totale assenza di un trasporto pubblico di collegamento, nelle ore serali e notturne, con la città capoluogo regionale e con le

più importanti direttrici del traffico ferroviario nazionale — linea tirrenica e linea dorsale appenninica — che procura consistenti disagi a tutti coloro che, per motivi di lavoro o per generali esigenze personali, sono interessati a spostamenti di breve, media e lunga percorrenza —:

se non ritenga opportuno intervenire presso la direzione della società ferrovie dello Stato, al fine di affrontare i problemi segnalati e recepire le indicazioni risolutive proposte. (5-01013)

SARACENI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941, introdotto dal decreto legislativo n. 685 del 1994, punisce con la grave pena della reclusione fino a tre anni chiunque vende o noleggia supporti musicali « non contrassegnati dalla Siae, ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione »;

né la legge del 1941, nonostante le innumerevoli modifiche subite nel corso degli anni, né il vigente regolamento di esecuzione, che risale al 1942, dettano alcune discipline su punti decisivi della fattispecie penale ipotizzata nell'articolo 171-ter (ammontare dei compensi corrispettivi dei contrassegni, soggetti che devono applicarli, tempi, modi e sedi della loro applicazione);

tale vuoto normativo — che, evidentemente, nella intenzione del legislatore del 1994 avrebbe dovuto essere colmato con la emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione — appare di estrema gravità, se si considera che attiene alla applicazione di una fattispecie penale, nei suoi aspetti sia cautelari che sanzionatori;

si verifica in effetti che funzionari della Siae, coadiuvati da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, eseguano, senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, perquisizioni e sequestri di supporti musicali presso distributori e rivenditori, in prefe-

renza di dimensioni piccole o medie, con danni a volte irreversibili per la loro attività commerciale;

se non ritenga urgente emanare un regolamento di esecuzione che tenga conto delle numerose e profonde modifiche apportate alla legge n. 633 del 1941 —:

quali siano, allo stato, le fonti normative, primarie o secondarie, che disciplinano le seguenti circostanze: *a)* entità dei compensi da corrispondere alla Siae per ottenere i contrassegni da applicare su musicassette, dischi e CD, con particolare riguardo a quelli importati dall'estero; *b)* a cura di quali soggetti i contrassegni Siae debbano essere applicati sui predetti supporti musicali; *c)* quali siano i tempi, modi e sede di applicazione di predetti contrassegni; *d)* quali siano le norme che abilitano funzionari della Siae, coadiuvati da ufficiali di polizia giudiziaria, ad eseguire perquisizioni e sequestri senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. (5-01014)

PAROLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

l'Eni, in occasione della seconda *tranche* di offerta al pubblico delle sue azioni, decisa dall'azionista Ministero del tesoro, ha ospitato a New York, per quattro giorni, giornalisti di numerosi quotidiani, testate radiotelevisive della Rai e agenzie di stampa. Le spese di viaggio e soggiorno sono state a carico della *holding* petrolifera di Stato;

l'interrogante ritiene che l'ospitalità offerta dall'Eni non sia in contrasto con la deontologia professionale dei giornalisti; infatti, la carta dei doveri del giornalista, sottoscritta dall'ordine nazionale dei giornalisti e dalla federazione nazionale della stampa, recita testualmente: « Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano

condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale » —:

se quanto sopra risponda a verità ed a quanto ammonti la spesa sopportata dall'Eni per l'occasione;

per quali motivi non sia stata evitata questa trasferta americana, visto che agenzie di stampa, testate radiotelevisive della Rai e i maggiori quotidiani hanno a New York uffici di corrispondenza, inviati speciali o validi collaboratori. (5-01015)

PISTONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel gennaio-febbraio 1990 furono assunti dai vari uffici giudiziari — con contratto di lavoro privato e per la durata massima di un triennio — circa seicentocinquanta autisti (*Gazzetta Ufficiale* — serie generale n. 197 del 24 agosto 1989);

nel novembre 1992 i triennali furono licenziati e i posti assegnati ai vincitori del concorso per 752 posti (*Gazzetta Ufficiale* — quarta serie speciale n. 86 del 10 novembre 1989);

ai triennali vincitori del concorso per 752 posti — circa un centinaio — fu confermata la sede dove prestavano servizio;

i circa 550 triennali licenziati parteciparono al concorso per duecento posti riservato agli stessi (*Gazzetta Ufficiale* — quarta serie speciale n. 83 indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1992);

i vincitori del concorso per duecento posti furono mandati a ricoprire le sedi vacanti;

per i circa 350 triennali rimasti furono dal concorso per duecento posti — su pressione dei sindacati di categoria e delle varie forze politiche — il Governo approvò l'aumento di organico di 350 unità, e anche in quella circostanza si cercò compatibilmente con le esigenze di servizio, di confermarli dove avevano prestato servizio;

ai vincitori del concorso per duecento posti che dall'aprile del 1993 prestano servizio lontano centinaia di chilometri dalle famiglie, con i disagi economici e materiali che si possono immaginare, alle domande di un definitivo trasferimento nelle sedi dove hanno il proprio nucleo familiare — qualora si recassero vacanze di posti — il ministero risponde che non terrà in nessun conto tali richieste perché vincolati dalla permanenza di sette anni nella prima assegnazione —:

se non ritenga che nella gestione di tutta questa vicenda siano stati e siano proprio i vincitori del concorso a duecento posti ad essere penalizzati per quanto riguarda la destinazione, con tutto ciò che questo comporta in termini di aggravati economici e disagi familiari;

se non ritenga che la disposizione che vincola la permanenza a sette anni nella prima assegnazione non debba essere utilizzata in maniera discrezionale, ma tenendo conto delle reali ed effettive esigenze o di carattere organizzativo o di rilevanti e documentate motivazioni personali. (5-01016)

VOLONTÈ, MARINACCI, PANETTA, BUTTIGLIONE, FABRIS. — *Al Ministro dei beni culturali, con incarico per lo spettacolo e lo sport.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il vicepresidente del Consiglio dei ministri ha avuto un incontro con i responsabili dell'Imaie (istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori) —:

se in questo incontro sia stata affrontata la grave situazione di inadempimento degli amministratori dell'istituto nei confronti dei suoi iscritti, in particolare rispetto al dettato della legge n. 93 del 5 febbraio 1992, articolo 3, già richiamato in una precedente interrogazione (n. 4.03447);

se non ritenga di dover rendere nota al Parlamento quali siano le ragioni che lo hanno spinto, in mancanza di una risposta

alla precedente interrogazione sul tema, ad incontrare i suddetti responsabili e amministratori dell'Imaie;

se non ritenga infine ormai improrogabile un commissariamento dell'ente stesso. (5-01017)

GALLETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e navigazione, dei lavori pubblici, del tesoro e bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con leggi nn. 449 del 1985 e 67 del 1988 lo Stato ha reso disponibile la somma di lire 1.320 milioni per l'ammodernamento e l'ampliamento dell'aeroporto di Roma-Fiumicino;

con decreto ministeriale n. 514 del 16 marzo 1987 del Ministro dei trasporti è stato approvato un piano di sviluppo aeroportuale proposto dalla società Aeroporti di Roma, a capitale pubblico (Iri), concessionaria della gestione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino;

tale piano prevede di conseguire la capacità complessiva di trenta milioni di passeggeri anno attraverso il rimodellamento dell'intero aeroporto e la costruzione di aerostazioni per una superficie di circa trecentomila metri quadrati sulle stesse aree dove insistono ed operano gli attuali *terminal* passeggeri. Ciò impone la frantumazione degli interventi (e quindi dei progetti e degli appalti), con un continuo succedersi di demolizioni e ricostruzioni concatenate per fasi temporali, in presenza di traffico e con cantieri penalizzanti gravemente gli utenti e le attività aeroportuali;

i lavori sono iniziati oltre sette anni or sono (gennaio 1989) ed a tutt'oggi le opere entrate in esercizio raggiungono circa la metà degli importi resi disponibili dallo Stato. Si prevede di completare i lavori finanziati con tali fondi allo scadere dell'anno 2000, mentre il completamento delle opere previste dal piano non potrà avvenire prima dell'anno 2005 e con una

stima presunta di circa ulteriori milleduecento miliardi. A quella data la domanda di traffico avrà superato abbondantemente la capacità così raggiunta dopo aver sconvolto l'aeroporto ancora per un decennio in attività di cantiere nelle aree più vitali;

nel mondo, per la costruzione di nuove aerostazioni si registrano tempi dell'ordine di quattro-cinque anni, e sei-sette nel caso di costruzione di nuovi aeroporti. Appare sempre più anomalo, nel pur ampio contesto della pianificazione aeroportuale, il concetto di rimodellare ed ampliare un grande aeroporto sullo stesso sito delle precedenti infrastrutture invece di concentrare gli interventi in aree non stressate dalle attività aeroportuali;

questa scelta di piano costituisce la causa principale dell'enorme ritardo sino ad oggi registrato: il molo internazionale è iniziato a conclusione dei lavori del molo nazionale, il satellite ovest è iniziato solo nel 1996 (cioè a conclusione dei lavori del molo internazionale), il molo centrale potrà iniziare soltanto a conclusione dei lavori del satellite ovest, il molo sud potrà iniziare solo dopo il trasferimento della attuale aerostazione merci Alitalia (a spese di chi quest'ultima operazione? dello Stato? della Alitalia? del capitale privato?). La strada intrapresa ha già generato pesanti e gravi danni: all'erario per la progressiva svalutazione dei fondi statali, all'utenza tutta per le interferenze dei cantieri che oltretutto si dovranno protrarre per ulteriori dieci anni;

il ministero dei trasporti ha recentemente approvato la costruzione della nuova aerostazione nazionale (centoventimila metri quadrati) per *tranche* nello stesso sito ove viene gestito un traffico in continua crescita, che ha superato nove milioni di passeggeri anno: si tratta di un'operazione senza precedenti e non condivisa da alcuna teoria di progettazione aeroportuale, in considerazione sia degli ingenti danni che vengono a ricadere sui passeggeri e sulle compagnie aeree, sia della elevata entità dei costi e dei tempi di attuazione;

per il completamento delle opere previste dal piano di sviluppo rimangono oggi da costruire circa centottantamila metri quadri di aerostazioni, inclusi due moli e attuare consistenti interventi sui piazzali aeromobili;

tale disegno di piano di fatto ha dimostrato la impossibilità pratica di formulare, con le necessarie certezze, sia programmi temporali di attuazione, sia costi di investimento, rendendo così impraticabile la via che consente l'elaborazione di progetti di finanziamento delle aerostazioni, per la parte non finanziata dallo Stato, con il ricorso al capitale privato, incluse le operazioni del tipo *project financing* sempre più diffuse nel settore aeroportuale;

da molti anni, in Europa e nel mondo, anche gli aeroporti con un volume di traffico inferiore a quello di Fiumicino finanziano lo sviluppo delle infrastrutture senza il ricorso a fondi pubblici;

la politica delle privatizzazioni delle gestioni aeroportuali, ed in particolare di Aeroporti di Roma, mira proprio al disimpegno finanziario dello Stato da questo tipo di interventi e non può essere circoscritta al solo scopo di sanare i bilanci degli attuali azionisti pubblici. Inoltre, la coerenza e l'efficacia del piano di sviluppo costituiscono premessa indispensabile per il coinvolgimento del capitale privato negli investimenti per il completamento del piano stesso;

consentire o semplicemente promettere ulteriori finanziamenti pubblici per l'aeroporto di Fiumicino significa non solo approvare quanto fino ad oggi accaduto nella complessa vicenda della gestione dei fondi stanziati dallo Stato, ma disconoscere tutte le azioni legislative degli ultimi anni, indirizzate al disimpegno finanziario dello Stato per gli investimenti nei grandi aeroporti;

sono previsti interventi di rifacimento e riqualificazione delle piste di volo n. 2 e 3 che rischiano di penalizzare ulterior-

mente con gravi danni il traffico aeroportuale —:

se in sede di approvazione del piano o dei singoli progetti edilizi da parte del ministero dei trasporti siano mai stati richiesti e quindi elaborati studi di individuazione dei negativi impatti economici, diretti ed indotti, derivati a passeggeri, compagnie aeree, operatori e, più in generale, agli utenti a causa di tale specifico disegno di piano;

quali siano le misure che il Governo intenda disporre per conoscere l'entità dei danni subiti dall'erario e dagli utenti aeroportuali a causa di quanto fino ad oggi accaduto e quanto potrà avvenire nel corso degli ulteriori dieci anni di cantierizzazioni previste;

se il Governo non ritenga necessario ed indispensabile:

a) un riesame del piano di sviluppo da parte di esperti della specifica materia, quali le sezioni tecniche degli altri gestori dei grandi aeroporti europei come *Aéroports de Paris*, *Flughafen Frankfurt Main*, *British Airports*, *Amsterdam Airport Schiphol*, che costituiscono le punte avanzate della ricerca in questo settore ed i cui risultati sono di tangibile e comprovata efficacia negli aeroporti stessi di appartenenza. Il riesame, da attuarsi immediatamente e prima dell'avvio dei cantieri della aerostazione nazionale, si rende inoltre necessario anche in ordine al mutato scenario di riferimento rispetto agli anni di elaborazione dell'attuale piano (1986), considerando la diversa connotazione del traffico di questo aeroporto, la evoluzione dei criteri progettuali delle aerostazioni e la nuova ed imprescindibile politica di disimpegno dello Stato per i finanziamenti;

b) adottare, per i lavori di ristrutturazione delle piste — sempre al fine di contenere gravi danni ai vettori aerei (in particolare Alitalia, che detiene la maggioranza dei movimenti aeromobili), e più in generale all'utenza — la procedura dell'appalto-concorso tra imprese europee specializzate in questi specifici interventi e

che fanno largo uso di criteri progettuali e di tecnologie particolari tali da consentire il più esteso impiego di lavorazioni nelle ore notturne, intercalate da operatività di pista nelle ore diurne. Tali soluzioni progettuali ed operative, sconosciute in Italia, consentono di limitare notevolmente le penalizzazioni ai vettori aerei in termini di ritardi e di costi e sono di consueta applicazione anche da parte dei gestori degli altri aeroporti europei a grande traffico.

(5-01018)

BUTTI, GASPARRI e TABORELLI. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere — premesso che:

con apposito decreto, datato dicembre 1992, il ministro dell'interno affidava la gestione del casinò di Campione d'Italia ad un commissariato prefettizio;

dal 1° gennaio 1993 il casinò è gestito da commissari prefettizi (dottor De Feis, dottor Izzo, dottor Tuosto, dottor Pagani), che, successivamente, sono stati affiancati da due subcommissari (signor Orlandoni e signor Franco Picco); con delibere del consiglio comunale n. 13 del 1993 e 14 del 1993 veniva approvato il capitolato per la gestione del casinò di Campione;

il capitolato è stato poi modificato con delibere di consiglio comunale n. 45 del 1993, 2 del 1993, 16 del 1994;

con delibera n. 21 del 1994, il consiglio comunale avvia le procedure per la concessione della gestione; alla scadenza del mandato della amministrazione comunale (12 giugno 1994) presieduta dal signor Enzo Picco, nel giugno 1994 la procedura della gara d'appalto era stata interrotta;

con l'insediamento della nuova amministrazione comunale (13 giugno 1994) presieduta dal dottor Roberto Salmoiraghi, il 1° settembre 1994 la gara viene riaperta attraverso una delibera del consiglio comunale;

con delibera di giunta comunale n. 812 del 1994, è stata in via provvisoria approvata la graduatoria. Risulta vincitrice

la Società Sitav spa, seconda classificata per estrazione la Cifin e terza ed ultima la Achilli Motors.

Il Coreco, con ordinanza n. 51617 del 13 ottobre 1994, annulla la delibera di giunta comunale n. 766 del 1994, che nominava la commissione giudicatrice della gara d'appalto del casinò; il comune di Campione e la Sitav spa hanno proposto ricorso dinnanzi al Tar della Lombardia contro l'ordinanza suddetta;

il 26 agosto 1995 il Tar della Lombardia accoglie i ricorsi sopra menzionati;

con delibera di giunta comunale n. 38 del 1996 viene aggiudicata in via definitiva alla Sitav spa la concessione per la gestione del casinò di Campione d'Italia;

dopo fitta corrispondenza tra la società vincitrice ed il comune, ricca di documentazione di ogni tipo inerente il casinò, il 25 marzo 1996 le parti avrebbero dovuto sottoscrivere l'atto di concessione per la gestione;

con delibera di giunta comunale n. 256 del 1996 viene invece dichiarata decaduta la Sitav spa dell'aggiudicazione da parte del comune. Non si comprende dunque sotto quale figura giuridica si possa inquadrare l'attuale gestione commissariale del casinò municipale —:

se sia a conoscenza delle ragioni che non hanno permesso l'aggiudicazione della gara dopo quasi quattro anni di commissariamento;

se la volontà del Ministro sia quella di affidare in gestione diretta il casinò al comune di Campione d'Italia;

se non ritenga di risolvere questa situazione, che, attraverso la gestione commissariale, che amministra solo in ordinaria amministrazione, sta determinando anno dopo anno un *deficit* di miliardi, che deve sanare il ministero, arrecando così danno all'economia del Paese, ma anche, di conseguenza, a Como ed alla sua provincia. (5-01019)